Massa e Cozzile, li 19 dicembre 2013

Ai gentili Clienti Loro sedi

OGGETTO: Novità IMU per sanare gli errori

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle novità apportate dal Governo al regime sanzionatorio IMU.

Non vengono previste sanzioni per errori commessi dai contribuenti che hanno provveduto al pagamento del saldo IMU 2013, purché vi pongano rimedio entro il 16 giugno 2014.

Sanzioni piene, invece, per coloro che hanno omesso il versamento del saldo IMU entro la scadenza, con la possibilità di ravvedersi per avere un aggravio minore.

Va tenuto conto del fatto che l'art.1 del Decreto MEF del 12 dicembre 2013, pubblicato in G.U. n.292 del 13 dicembre 2013, ha stabilito che il **saggio degli interessi legali, di cui all'art.** 1284 c.c., è fissato all'1% dal 1° gennaio 2014.

Quindi al fine di regolarizzare gli omessi versamenti del 2013, regolarizzati con il ravvedimento operoso nel 2014, vanno applicate due misure:

- **2,5%** fino al 31 dicembre 2013;
- 1% dal 01 gennaio 2014.

Violazioni con diverso regime sanzionatorio

Due sono le violazioni riscontrabili nella pratica, legate all'IMU:

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

- chi ha effettuato il pagamento, ma ha effettuato un conteggio errato, ha tempo di sanare eventuali violazioni entro il 16 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni;
- chi <u>non</u> ha effettuato il pagamento ha tempo fino al 30 giugno 2014 (avvalendosi del ravvedimento lungo) versando le sanzioni ridotte, già conosciute.

Chi è stato puntuale nel pagare entro il 16 dicembre 2013 il saldo IMU, avrà tempo per **rimediare a eventuali errori commessi** (es. applicazione di un'aliquota errata) entro il 16 giugno 2014, data di versamento dell'acconto Imu dell'anno prossimo, senza dover pagare interessi e sanzioni.

Chi non ha, invece, provveduto al versamento dell'importo dovuto entro la scadenza del 16 dicembre 2013, può avvalersi comunque del**l'istituto del ravvedimento operoso.**

Ciò a condizione che la violazione non sia stata constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Il correttivo non si rivolge, infatti, ai contribuenti che non hanno versato nulla, e che, quindi, sono chiamati a fare i conti con le regole classiche di ravvedimento e sanzioni.

VERSAMENTO SALDO IMU EFFETTUATO ENTRO IL 16.12.2013 CON CALCOLO ERRATO

No applicazione di sanzioni se il contribuente regolarizza la posizione entro il 16 giugno 2014

VIOLAZIONE

VERSAMENTO SALDO IMU OMESSO ENTRO IL 16.12.2013

Applicazione di sanzioni ordinarie (30%- 2% entro 14° giorno) se il contribuente regolarizza con **ravvedimento**

- operoso: sprint 0,2% - tasso 2,5%
- breve 3% tasso 2,5% e 1%
- lungo 3,75% tasso 2,5% e 1%

Regolarizzazione dell'omesso versamento con tassi di interesse variati

Omesso versamento entro il 16 dicembre 2013 –I contribuenti che, per errore o per mancanza di fondi, omettono in tutto o in parte il versamento dell'Imu, si vedranno applicata la sanzione del 30%. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, questa sanzione si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo ed è pari, quindi, al 2% al giorno, fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

Ravvedimento sprint, entro il 30 dicembre 2013 – Entro il 14° giorno successivo alla scadenza, l'omesso versamento del saldo può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% annuo dal giorno in cui il versamento

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo **0,2% per ogni giorno di ritardo.**

Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 20 dicembre 2013 (quarto giorno successivo all'omesso versamento), la sanzione applicabile è pari allo 0.8% ($0.2\% \times 4$).

Ravvedimento breve, entro il 15 gennaio 2014 con due tassi di interesse legale - Qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta all'imposta e agli interessi, è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento.

Va tenuto conto del fatto che l'art.1 del Decreto MEF del 12 dicembre 2013, pubblicato in G.U. n.292 del 13 dicembre 2013, ha stabilito che il **saggio degli interessi legali, di cui all'art.** 1284 c.c., è fissato all'1% dal 1° gennaio 2014.

Quindi, al fine di regolarizzare gli omessi versamenti del 2013, regolarizzati con il ravvedimento operoso nel 2014, vanno applicate due misure:

- **2,5%** fino al 31 dicembre 2013;
- **1%** dall' 01 gennaio 2014.

TASSO DI INTERESSE LEGALE			
FINO AL 31.12.13	2,5%		
DAL 01.01.2014	1%		

Ravvedimento lungo, entro il 30 giugno 2014 – L'ultima soluzione, passati i 30 giorni, è il ravvedimento lungo, secondo cui, chi decide di rimediare deve farlo entro il più breve termine di presentazione della dichiarazione delle variazioni relativa all'anno 2013, e cioè entro il 30 giugno 2014.

Anche in questo caso va tenuto conto dei due tassi di interesse legali diversi dei due periodi.

TERMINI RAVVEDIMENTO SALDO IMU 2013		
TIPO RAVVEDIMENTO	DATA DEL	SANZIONE RIDOTTA
	RAVVEDIMENTO	
SPRINT	17.12.2013 -	0,2% PER GIORNO
	30.12.2013	
BREVE	31.12.2013 -	3%
	15.01.2014	
LUNGO	16.01.2014 -	3,75%
	30.06.2014	

Slittamento a fine gennaio 2014 della mini-IMU

Anche la **c.d.** "**mini-Imu**", a carico dei contribuenti che possiedono immobili adibiti ad abitazione principale in Comuni che hanno previsto un'aliquota superiore rispetto a quella base del 4 per mille, andrà versata non più il 16 gennaio 2014, ma probabilmente <u>entro fine gennaio</u>. Tale slittamento è stato previsto da un emendamento approvato in commissione Bilancio alla Camera.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....